

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER LA GIUNTA REGIONALE

Assessorato AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Direzione AGRICOLTURA

Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Numero Provvisorio

Relatori:

FERRERO

Codice Assessorato: ACP

Codice Direzione: A17000

Codice Settore: A1708A

Legislatura: 10

Anno: 2017

**Oggetto**


Approvazione della campagna informativa sul riso regionale e del relativo procedimento per la concessione d'uso del marchio "PIEMONDINA".

IL DIRETTORE REGIONALE



DE/PAOLI Gaudenzio

Il Responsabile di Settore



CUMINO Paolo


L'Estensore della delibera



Paolo GIACOMELLI

V.to

L'ASSESSORE



Giorgio FERRERO

V.to

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

TORINO, 07/11/2017

Preso atto che nel quadro di Agenda 2000 l'Unione europea, per quanto concerne la politica agricola comune, si è concentrata maggiormente sull'ambiente, sulla qualità dei prodotti alimentari e sulla vitalità del mondo rurale.

Considerato che diverse indagini di mercato (in particolare GFK Eurisco 2009 Social Trends - Il cambiamento socio culturale, dicembre 2009, n. 108) evidenziano quanto il consumatore appaia sempre più sensibile alle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, mettendo in risalto la sua disponibilità a **premiare** la prossimità geografica delle produzioni in una logica di maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Visto l'art. 41 della L.R. n. 63/78 che prevede che "l'Amministrazione regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 – 3035 del 14/03/2016 che ha approvato la campagna informativa "PIEMUNTO" per assecondare le esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni sulla reperibilità di prodotto lattiero caseario locale, attivando una campagna di informazione nei principali punti distributivi quali quelli della moderna distribuzione in cui avviene la maggior parte delle vendite di prodotti agroalimentari.

Considerato che per moderna distribuzione si intendono sia le grandi catene di vendita al dettaglio (grande distribuzione) sia le organizzazioni di dettaglianti associati in varia forma come i gruppi d'acquisto e le cooperative di consumatori (distribuzione organizzata).

Considerato che per grande distribuzione organizzata (GDO) si intende un insieme di punti vendita, gestiti a libero servizio e organizzati su grandi superfici, che aderiscono ad un'organizzazione che gestisce una serie di punti vendita contrassegnati da una o più insegne commerciali comuni.

Considerato che la campagna informativa "PIEMUNTO", che ha promosso i prodotti lattiero caseari di origine regionale, ha avuto un riscontro positivo sia da parte della Grande Distribuzione Organizzata (6 catene hanno aderito fino ad oggi), sia da parte dei consumatori (la catena CARREFOUR ha dichiarato di aver incrementato del 10% le vendite per i prodotti promossi con il marchio PIEMUNTO), sia da parte dei produttori e trasformatori di latte piemontese.

Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dello Sviluppo Economico hanno introdotto nel mese di luglio 2017 (Decreti interministeriali del 16/07/2017) l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta che avrà effetto dalla metà di febbraio 2018.

Ritenuto di predisporre una campagna di informazione rivolta ai consumatori riguardante il prodotto riso, che riguarda una parte consistente dei consumi quotidiani delle famiglie. In Italia il consumo medio annuo procapite è di 5.74 Kg.

Considerato che la domanda interna assorbe circa il 30% del riso prodotto e lavorato in Italia, commercializzato, quasi esclusivamente attraverso i canali della Moderna Distribuzione, ed è gestita in maniera diretta dai più importanti gruppi industriali (fonte ISMEA Sintesi – Riso Report economico-finanziari ISMEA).

Considerato che, in particolare nel comparto risicolo, è importante l'attivazione di iniziative volte a supportare il consumatore al fine di realizzare le proprie scelte in modo più consapevole, anche in relazione al fatto che l'area produttiva del cereale è principalmente asiatica con circa il 90% della superficie mondiale (dati FAO 2014) e che da queste aree produttive viene importato il 70% della produzione europea di riso.

Considerato che anche i prodotti cerealicoli sono già sottoposti a una normativa che prevede una rintracciabilità (Reg. CE n. 178/2002 del 28.01.02, art. 3) e tracciabilità delle produzioni, dal campo alla lavorazione e trasformazione, rendendo tale comparto produttivo adatto per attuare la campagna di informazione.

Ritenuto, in analogia a quanto già attuato per la campagna informativa PIEMUNTO e per le motivazioni fino a qui esposte, di attivare una campagna di informazione sul riso locale nei principali punti distributivi quali quelli della moderna distribuzione in cui avviene la maggior parte delle vendite di prodotti agroalimentari per assecondare le esigenze esplicitate dal consumatore in merito alle informazioni sulla reperibilità di prodotto locale.

Preso atto che già esiste una denominazione di origine piemontese relativa al riso che gode della protezione comunitaria della Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità: il "riso di baraggia biellese e vercellese" e ritenuto che la campagna informativa sul riso piemontese possa avere un effetto sinergico per la valorizzazione della DOP citata e la diffusione della sua conoscenza tra i consumatori.

Ritenuto che la campagna informativa sul riso locale possa avere le medesime caratteristiche organizzative della campagna PIEMUNTO anche in relazione al riscontro positivo ottenuto sia da parte della Grande Distribuzione Organizzata (6 catene hanno aderito fino ad oggi), sia da parte dei consumatori.

Vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 che detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, ai sensi dell'art. 5 della citata legge prevede che DMO Turismo Piemonte valorizzi le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte.

Dato atto che con D.G.R. n. 20 - 4941 del 02/05/2017 sono stati forniti indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte all'Assemblea ordinaria di DMO Piemonte anche in merito all'approvazione dell'integrazione del piano di attività presentato dalla DMO e relativo budget 2017. In particolare l'integrazione di detto piano riguardava le attività di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.

Considerato che DMO Piemonte sulla base delle indicazioni della citata DGR n. 20 - 4941 del 02/05/2017, nonché di confronti con il Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità in merito alle attività di comunicazione previste, ha proposto, sulla base di alcune offerte di agenzie di comunicazione, la realizzazione di un marchio, quale parte rilevante della campagna di informazione sul riso piemontese ed ha presentato una bozza di tale marchio.

Vista la D.G.R. 11 maggio 2015, n. 11-1409, "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014.", contenente tra l'altro la declaratoria del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Valutato che il marchio proposto da DMO è rispondente alle esigenze comunicative della citata campagna informativa e ritenuto quindi di procedere all'approvazione della campagna informativa stessa, di cui il marchio è parte rilevante, e alla procedura di attuazione della medesima campagna.

Ritenuto di procedere all'approvazione del marchio e alla registrazione dello stesso in nome e per conto della Regione Piemonte, avvalendosi di DMO Piemonte, tra le cui attività di comunicazione in ambito agroalimentare previste dal piano di attività di DMO Piemonte, come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 - 4941 del 02/05/2017, rientra anche quella per la registrazione del marchio ed i relativi costi.

Ritenuto, in analogia a quanto fatto con la campagna informativa "PIEMUNTO", di proporre alla grande distribuzione organizzata e alla distribuzione organizzata l'utilizzo del marchio e della campagna informativa sul riso locale, attraverso una procedura di avviso pubblico che sarà attivata con la pubblicazione di un modello di manifestazione di interesse da elaborarsi da parte del competente settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità.

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema tipo di contratto per la concessione d'uso gratuita del marchio per la durata di un anno, prorogabile, che sarà sottoscritto tra la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità – e il legale rappresentante o suo delegato dell'azienda di moderna distribuzione. A far data dalla presente deliberazione potrà essere concesso l'uso del marchio a titolo gratuito per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2018. Per i successivi anni la Regione Piemonte si riserva la possibilità di richiedere un contributo annuale per la prima richiesta di concessione d'uso e/o per le successive proroghe, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Dato atto che le attività oggetto del contratto per la concessione d'uso del marchio non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031".

Considerata la necessità di integrare la D.G.R. di cui sopra definendo un nuovo procedimento denominato "Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA", il cui responsabile è il dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità, procedimento avente termine di conclusione di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, così come meglio descritto negli allegati A e D alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.

Tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 4 e 5 del D.lgs n. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

vista la Legge 241/1990 e la Legge regionale n. 14/2014;

vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9;

vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, unanime,

#### d e l i b e r a

1. di approvare la campagna di informazione sul riso di provenienza locale di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il marchio denominato: "Piemondina", di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema tipo di contratto per la concessione d'uso del marchio, allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra il Dirigente del Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità e il legale **rappresentante** o suo delegato dell'azienda della moderna distribuzione;

4. di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità:
- a. gli adempimenti necessari alla registrazione del marchio, di cui al punto 1, in nome e per conto della Regione Piemonte, avvalendosi di DMO Piemonte, rientranti tra le attività previste dal piano di attività di DMO Piemonte, come approvato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 4941 del 02/05/2017;
  - b. tutti gli altri adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione della modulistica relativa alla manifestazione di interesse che potrà essere presentata dalla distribuzione organizzata e dalla grande distribuzione organizzata;
  - c. di approvare il termine di conclusione del procedimento denominato "Istruttoria per l'ammissione alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso del marchio PIEMONDINA", così come descritto in premessa e meglio specificato negli allegati A e D alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
  - d. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031", con la scheda relativa al nuovo procedimento sopra descritto (Allegato D).

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, nel termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010.

